

RINNOVO CENTRI TECNICI TACHIGRAFI DIGITALI E INTELLIGENTI



Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche

Sede di

Ufficio Metrico

Codice marca da bollo

OGGETTO: Richiesta di rinnovo autorizzazione Centri tecnici tachigrafi digitali e intelligenti.

Il sottoscritto

nato il a Prov. e residente nel comune

di Prov. cap.

via e n. civico titolare/legale rappresentante

dell'impresa

con sede legale in Prov. cap.

via e n. civico

codice fiscale n. R.E.A. ,

titolare dell'autorizzazione per Centro Tecnico n° del

codice identificativo

CHIEDE

il rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata in conformità a quanto previsto dal D.M.10/08/2007.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge e dall'art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa, i sottoscritti

Sig. legale rappresentante/titolare dell'impresa;

Sig, responsabile tecnico

DICHIARANO

- di essere tuttora in possesso dei requisiti che hanno consentito l'autorizzazione del Centro tecnico per le operazioni di installazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi intelligenti, ai sensi del Regolamento (UE) N. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché del Regolamento di esecuzione (UE) N. 2016/799 della Commissione emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) N. 2018/502 e del D.M. 10 agosto 2007 per quanto applicabile;

- che il personale che opera sui tachigrafi ha frequentato i corsi di formazione, così come previsti dal D.M. 10 agosto 2007 ed in particolare ha conseguito l'attestazione di formazione sui tachigrafi intelligenti;
- che la certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001:2015 è in corso di validità;
- di aver ricevuto l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, speciali e giudiziari da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione e rinnovo.

A corredo della presente dichiarazione allega:

1. fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante e del personale tecnico operante sui tachigrafi;
2. copia del versamento di € 185,00 a favore della C.C.I.A.A. delle Marche – indicando causale “Rinnovo Centro Tecnico Tachigrafi Intelligenti”;
3. documentazione comprovante il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001:2015;
4. elenco del personale che opera sui tachigrafi digitali (Responsabile tecnico e tecnici);
5. certificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del titolare/legale rappresentante e del personale tecnico operante sui tachigrafi che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159;
6. certificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del titolare/legale rappresentante e del personale tecnico operante sui tachigrafi di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)

Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per il procedimento in oggetto, si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.

I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall'adempimento di un obbligo legale.

I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell'Unione europea.

I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.

Si informa che all'interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegato del Titolare del trattamento è il Dirigente dell'Area (Lorenzo Zandri); autorizzati al trattamento sono i dipendenti dell'Ufficio Metrologia Legale.

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile alla casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it.

E' riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all'Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.

Luogo e data

Firma del legale Rappresentante
digitale o autografa (1)

Firma del Responsabile tecnico
digitale o autografa (1)

Allegato I

1. Requisiti tecnici generali

1.1 Il Centro tecnico facente parte di un'organizzazione con funzioni diverse dall'intervento tecnico su tachigrafi digitali, deve poter essere identificato all'interno di tale organizzazione.

1.2 Il Centro tecnico sarà in grado di effettuare, con i propri mezzi, tutti gli interventi tecnici a cui si riferisce il presente decreto e per i quali è autorizzato.

1.3 Il Centro tecnico è ubicato in luoghi di facile accesso e nei quali il flusso dei veicoli non causi problemi di transito nella zona.

1.4 Il Centro tecnico deve disporre di uno spazio definito e adeguato all'esecuzione degli interventi tecnici. All'interno di questo spazio, deve essere presente una zona delimitata con accesso riservato al personale del Centro tecnico.

La zona ad accesso riservato dispone di:

a) Un armadio di sicurezza o una cassaforte o un locale con serratura di sicurezza dove custodire:

- le apparecchiature di taratura, i sigilli, il materiale per la sigillatura, le carte tachigrafiche e le targhette di montaggio quando non utilizzati;

- l'archivio di tutti i documenti concernenti l'attività, il personale e le apparecchiature, nonché gli stampati da utilizzarsi dopo gli interventi tecnici;

- tutti i supporti informatici e le copie di sicurezza degli stessi concernenti il trasferimento di dati nel caso dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4 del presente decreto.

b) Una procedura documentata per la regolamentazione dell'ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l'utilizzo delle serrature degli armadi, delle casseforti e dei locali.

1.5 Il Centro tecnico deve disporre di sistemi telematici per la trasmissione di informazioni relative agli interventi tecnici effettuati.

1.6 Il Centro tecnico deve rendere disponibili le seguenti informazioni per la consultazione da parte degli utenti:

a) Copia del documento d'autorizzazione.

b) Nome del o dei responsabili tecnici e dei tecnici abilitati per gli interventi.

c) Copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica del tachigrafo digitale.

d) Il codice di identificazione assegnato.

e) Orari di lavoro.

f) Tariffe applicate.

g) Eventuali restrizioni di peso o di qualsiasi altro genere per i veicoli che possono essere sottoposti ad intervento tecnico.

1.7 Il Centro tecnico deve essere imparziale per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che devono essere rese a tutti coloro che lo richiedono, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse condizioni.

1.8 Il Centro tecnico può eseguire gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali di tutti i fabbricanti.

1.9 Il Centro tecnico garantisce la riservatezza, da parte del personale, per tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento tecnico sui tachigrafi digitali.

1.10 Il Centro tecnico deve disporre di un organico di almeno due persone, un responsabile tecnico e un tecnico.

1.11 Il Centro tecnico deve stabilire nei suoi manuali sulla qualità le procedure per valutare la corretta esecuzione da parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici, prevedendo così la sospensione dell'abilitazione di coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non corretto.

1.12 I requisiti di conoscenza tecnica da parte del responsabile tecnico comprendono l'applicazione della regolamentazione vigente, le specifiche tecniche aggiornate dell'apparecchio di controllo, il trasferimento di dati e le applicazioni informatiche per la realizzazione degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi pratici sulle apparecchiature di intervento tecnico, la loro parametrizzazione e la loro sigillatura. I soggetti autorizzati alla formazione comunicano al Ministero i nominativi delle persone in possesso dei requisiti di conoscenza tecnica di cui all'articolo 7, comma 5 del presente decreto e tengono un registro con detti nominativi e la ragione sociale del centro tecnico di cui fanno parte.

2. Requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature.

2.1 I centri tecnici devono disporre di mezzi e di apparecchiature di intervento tecnico idonee e adeguate a compiere tutte le attività per cui è stato autorizzato. Tali mezzi e apparecchiature di intervento tecnico devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettuano gli interventi e comprendono almeno:

- Una pista tarata di almeno 1000 m oppure in mancanza di essa un banco di prova omologato che permetta di realizzare, in condizioni di equivalente precisione, la prova di movimento del veicolo ad una velocità di 50 ± 5 km/h;

- Un'apparecchiatura per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi digitali;

- Un'apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali;

- Un manometro per la misurazione della pressione pneumatici.

Nel caso in cui le apparecchiature di intervento tecnico non sono state approvate per svolgere la funzione di determinazione della circonferenza dei pneumatici «I», il centro tecnico deve disporre:

- di una zona in piano che permetta di determinare la circonferenza dei pneumatici su almeno 1 giro della ruota;

- di una misura di lunghezza materializzata della lunghezza di 4m di classe di precisione II sottoposta ai controlli metrologici legali.

Il Centro tecnico può disporre di più apparecchiature di intervento tecnico.

2.2 Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate per gli interventi tecnici devono essere identificate e provviste di documentazione.

2.3 Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate per gli interventi tecnici non devono essere affette da un errore superiore ad 1/3 dell'errore massimo consentito per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza con cui è stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore misurato.

2.4 Il Centro tecnico deve garantire che le apparecchiature di intervento tecnico siano utilizzate, conservate e custodite in modo tale da garantirne l'idoneità permanente per l'uso a cui sono destinate.

2.5 Le apparecchiature di intervento tecnico devono essere protette da possibili manipolazioni.

2.6 Il Centro tecnico deve disporre di procedure documentate per il trattamento di apparecchiature di intervento tecnico difettose o fuori dell'errore massimo consentito. Queste ultime devono essere messe fuori servizio separandole dalle altre e contrassegnandole con etichette o marchi visibili. Dette apparecchiature prima di essere messe di nuovo in servizio dovranno essere sottoposte a taratura conformemente alle disposizioni di cui al successivo punto 2.10. È consentito l'utilizzo di apparecchiature sostitutive al posto di quelle in dotazione al centro tecnico ed il manuale della qualità del centro stesso deve prevedere le procedure relative al loro uso.

2.7 Qualora si rilevi l'impiego di apparecchiature di intervento tecnico difettose, il Centro tecnico deve valutare gli effetti sugli interventi realizzati in precedenza con queste apparecchiature, informando il Ministero di tale eventualità.

2.8 Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate nel Centro tecnico devono essere approvate ai soli fini metrologici secondo la normativa nazionale o comunitaria e successivamente sottoposte ai controlli metrologici legali. Le approvazioni nazionali sono rilasciate dal Ministero, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche.

Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate nei Centri tecnici devono, inoltre, essere sottoposte alla verifica periodica ed ai controlli interni con la seguente periodicità:

Verifica periodica:

Le procedure di verifica devono garantire la riferibilità ai campioni nazionali

- a) Banco di prova a rulli se approvato per la determinazione di «I»: annuale;
- b) Manometri per la misurazione della pressione dei pneumatici: annuale;
- c) Apparecchiatura per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi digitali: annuale;
- d) Apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali qualora dette funzioni non sono svolte dall'apparecchiatura di cui al punto c): annuale.

Controlli interni:

- a) Banco di prova a rulli se approvato per la determinazione di «I»: mensile.
- b) Manometri per la misurazione della pressione pneumatici: mensile.
- c) Apparecchiature per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi digitali: mensile.
- d) Apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali qualora dette funzioni non sono svolte dall'apparecchiatura di cui al punto c): mensile.

I controlli interni delle apparecchiature di intervento tecnico utilizzate dal Centro tecnico sono effettuati o dal Centro tecnico stesso o da organismo esterno purché dispongano di procedure idonee alla stima delle incertezze di taratura e venga garantita la riferibilità ai campioni nazionali.

2.9 Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il processo di intervento tecnico, si deve garantire la compatibilità dei programmi con i tachigrafi digitali per i quali si è ottenuta l'autorizzazione.

2.10 Per la taratura delle apparecchiature di intervento tecnico il Centro tecnico deve rivolgersi a laboratorio Servizio nazionale di taratura di un Paese europeo membro di EA (European Co-operation for Accreditation) o ad un laboratorio metrologico da esso accreditato. L'accREDITAMENTO deve garantire la riferibilità ai campioni di misura nazionali o internazionali per la grandezza da misurare.

2.11 Le procedure per la taratura devono essere definite ed in particolare le condizioni ambientali, la periodicità, i criteri di accettazione e le eventuali correzioni qualora risultino inadeguate.

2.12 Se il Centro tecnico dispone di campioni di lavoro, i campioni di riferimento sono utilizzati solo per i controlli interni mensili dei campioni di lavoro.

2.13 Sulle apparecchiature di intervento tecnico deve essere indicato in modo chiaro tramite etichette, la data in cui è stata effettuata la taratura e quella dell'intervento successivo.

2.14 Il Centro tecnico deve tenere i registri dei controlli interni, delle verifiche periodiche e delle tarature eseguite.

2.15 Il Centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate, durante gli interventi tecnici, siano conservate conformemente alle procedure stabilite dal sistema di qualità.

2.16 Il Centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature di intervento tecnico, utilizzate durante gli interventi tecnici, siano descritte in modo chiaro e completo nella documentazione del fabbricante che accompagna la bolla di consegna, includendo:

- a) Tipo, classe e identificazione.
- b) Specifiche tecniche.
- c) Se del caso, norme da rispettare.

2.17 Il Centro tecnico deve garantire che al momento del ricevimento di tutte le apparecchiature, utilizzate durante gli interventi tecnici, esse siano conformi ai requisiti richiesti.

2.18 All'atto del ricevimento delle apparecchiature si deve controllare:

- a) La loro conformità dai requisiti richiesti;
- b) Numero di identificazione dei materiali;
- c) Assenza di difetti o malfunzionamenti;
- d) La documentazione tecnica di accompagnamento.

Allegato II

IMPRESE INDIVIDUALI:

- titolare
- **responsabile tecnico e personale tecnico**

ASSOCIAZIONI:

- legale rappresentante
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **responsabile tecnico e personale tecnico**

SOCIETA' DI CAPITALI:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- socio in caso di società con socio unico
- **responsabile tecnico e personale tecnico**

SOCIETA' COOPERATIVE:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **responsabile tecnico e personale tecnico**

CONSORZI:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10 %
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
- **responsabile tecnico e personale tecnico**

SOCIETA' CONSORTILI:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10 %
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
- **responsabile tecnico e personale tecnico**

SOCIETA' SEMPLICI E SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO:

- tutti i soci
- procuratori/institori
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **responsabile tecnico e personale tecnico**

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

- tutti i soci accomandatari
- procuratori/institori
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **responsabile tecnico e personale tecnico**

SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO CON SEDI SECONDARIE CON RAPPRESENTANZA STABILE IN ITALIA:

- coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
- procuratori/institori
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **responsabile tecnico e personale tecnico**

SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO CON SEDI SECONDARIE PRIVE DI RAPPRESENTANZA STABILE IN ITALIA:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **responsabile tecnico e personale tecnico**

Allegato III

AUTOCERTIFICAZIONE

di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

Il sottoscritto

nato il a (prov.)

residente in

Via n.

Codice fiscale

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Data

Firma digitale o autografa (1)

(1) In caso di firma autografa allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Allegato IV

AUTOCERTIFICAZIONE
Sull'assenza di determinate condanne penali

Il sottoscritto
nato il a (prov.)
residente in
Via n.
Codice fiscale

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva.

Data

Firma digitale o autografa (1)

(1) In caso di firma autografa allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.